

A
Tutti i clienti

Circolare 10/2026

Bolzano – Merano, 15/09/2026

Fringe Benefit – Auto aziendali

Gentile cliente,

con il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Correttivo Omnibus) è stata modificata la disciplina relativa alla determinazione del valore imponibile del fringe benefit per le autovetture aziendali concesse ad uso promiscuo, ossia per uso aziendale e privato. Assumono particolare rilevanza l'anno di prima immatricolazione del veicolo e la presenza di determinati optional e dotazioni accessorie.

Regola generale per il calcolo del Fringe Benefit

Viene confermata la regola generale finora applicata. Ai fini della determinazione forfettaria del fringe benefit viene assunto il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio risultante dalle tabelle ACI.

Dal valore così determinato devono essere sottratti gli eventuali importi sostenuti dal lavoratore o trattenuti a suo carico:

- veicolo ordinario: 50%;
- veicolo esclusivamente elettrico a batteria: 10%;
- veicolo ibrido plug-in: 20%.

Aumento del valore imponibile per i veicoli più datati

Ai fini della determinazione forfettaria del fringe benefit, con la nuova disciplina non è più determinante che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell'assegnazione. Assume invece rilevanza l'età del veicolo e, quindi, la data della sua prima immatricolazione.

I valori determinati secondo i criteri sopra indicati vengono aumentati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In altri termini:

- altri ta decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore imponibile dell'autovettura aziendale determinato forfettariamente viene aumentato del 50%.

Esempio: il valore del fringe benefit di un'autovettura aziendale, determinato sulla base delle tabelle ACI secondo il calcolo sopra descritto, è pari a 5.000 euro annui.

Nei primi 5 anni: $50\% \times 5.000 \text{ euro} = 2.500 \text{ euro}$ imponibili all'anno. Dal 6° anno: $2.500 \text{ euro} + 50\% = 3.750 \text{ euro}$ imponibili all'anno.

Applicazione retroattiva dal 01.01.2026

La disposizione trova applicazione retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026. In pratica, per l'anno 2026 la nuova disciplina interessa tutte le autovetture aziendali immatricolate prima del 2021. Presumibilmente, l'eventuale differenza non calcolata nel corso dell'anno dovrà essere considerata in sede di conguaglio fiscale di fine anno oppure, in caso di fatturazione del fringe benefit, dovrà essere effettuato il relativo riaddebito.

Dotazioni optional e accessori

Il D.Lgs. introduce inoltre uno specifico trattamento fiscale per gli optional e le dotazioni accessorie dell'autovettura aziendale.

Qualora il veicolo concesso in uso promiscuo sia dotato di accessori o optional:

- non considerati nelle tabelle ACI – circostanza frequente, in quanto i valori ACI sono generalmente calcolati sulla base dei modelli standard – e non acquistati direttamente dal lavoratore,
- il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri forfettari viene aumentato del 5%. Gli eventuali importi addebitati al lavoratore o trattenuti a suo carico per tali dotazioni accessorie devono invece essere sottratti dal valore determinato forfettariamente.

Si tratta di una forfettizzazione che presenta alcuni aspetti problematici, poiché non tiene conto né dell'entità né del valore effettivo degli optional.

Non viene inoltre considerato il fatto che, nella pratica, determinati accessori sono spesso disponibili esclusivamente all'interno di specifici pacchetti di allestimento e devono pertanto essere necessariamente acquistati insieme al veicolo. Ne consegue che anche un solo optional di modesto valore, soggetto a sovrapprezzo, potrebbe determinare un aumento del fringe benefit del 5%. D'altro canto, nel caso di optional particolarmente costosi, tale determinazione forfettaria potrebbe risultare vantaggiosa.

La nuova disciplina fiscale relativa agli optional si applica dal 1° gennaio 2026, anche alle autovetture già assegnate. Anche in questo caso, l'eventuale differenza dovrà essere considerata in sede di conguaglio di fine anno oppure in occasione della fatturazione del fringe benefit.

Il D.Lgs. è stato pubblicato l'11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Resta al momento da verificare se le nuove disposizioni saranno ulteriormente modificate o mitigate da futuri interventi legislativi.

È comunque auspicabile che, al più tardi entro il conguaglio di fine anno o la fatturazione del fringe benefit, vengano forniti gli opportuni chiarimenti.

In sintesi – gli aspetti più importanti per la pratica

- Per le auto aziendali resta sostanzialmente invariata la regola del 50%, rispettivamente 10%/20% per veicoli elettrici e ibridi plug-in;
- Dal 6° anno dalla prima immatricolazione il valore imponibile aumenta del 50%;

- La nuova disciplina relativa all'anzianità del veicolo è rilevante già dal 01.01.2026;
- Le dotazioni optional non comprese nelle tabelle ACI possono comportare un'ulteriore maggiorazione del 5%;
- Per il calcolo 2026 devono essere verificati in particolare i veicoli più datati e quelli già assegnati.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Cordiali Saluti

WHW.Consulenti del Lavoro